

Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.

Per la guida professionale, sul territorio dell'Unione Europea, di veicoli che richiedono la patente di categoria C, C+E, D, D+E è richiesta la carta di qualificazione del conducente (denominata CQC), che si consegue con un corso di formazione ed esame finale e poi si rinnova con un corso periodico ogni 5 anni:

- per il trasporto persone, l'obbligo di possedere la CQC decorre dal 10/09/2008;
- per il trasporto di cose, l'obbligo di possedere la CQC decorre dal 10/09/2009.

Possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione dall'obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame, i conducenti residenti:

- in Italia, titolari alla data del 09/09/2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
- in Italia, titolari alla data del 09/09/2009 della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
- in altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose con sede in Italia, titolari alla data del 09/09/2008 della patente di guida delle categorie D o D+E, ovvero, alla data del 09/09/2009 della patente di guida delle categorie C o C+E.
- in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose con sede in Italia, titolari alla data del 09/09/2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o D+E, ovvero, alla data del 09/09/2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o C+E.

La richiesta deve essere presentata entro il 04/04/2010, dopo tale data non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione.

La richiesta, contestuale per le due abilitazioni, deve essere redatta sul modello TT 746C, allegando:

- fotocopia fronte-retro della patente e del CAP, se posseduto;
- attestazioni dei versamenti di: € 9,00 sul c/c postale n. 9001;
€ 29,24 sul c/c postale n. 4028;
- una foto formato tessera recente, su sfondo bianco e a capo scoperto;
- i residenti all'estero, devono allegare dichiarazione redatta dal datore di lavoro sul modulo 05;
- i cittadini extracomunitari, devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno valido e originale in visione, oppure fotocopia della ricevuta della presentazione dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti in occasione rilascio del rilascio della CQC;
- i titolari del CAP di tipo KD che chiedono la CQC, per ottenere anche il CAP KB devono farne istanza contestuale aggiungendo attestazioni dei versamenti di: € 9,00 sul c/c postale n. 9001;
€ 14,62 sul c/c postale n. 4028.

La domanda, compilata secondo le relative istruzioni, può essere presentata agli sportelli n. 6 o 7 di questo Ufficio, siti a Padova in Galleria Spagna n. 7 da:

- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona, munita di delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della pratica (usare modulo 01);
- autoscuola o agenzia.

Allo stesso indirizzo, presso lo sportello informazioni, è possibile ritirare tutta la modulistica.

La CQC riporta il numero della patente di guida perciò quando, per qualsiasi titolo, il conducente cambia la patente poi ha l'obbligo di richiedere il duplicato della CQC.